

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1023-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 16 dicembre 1969

modificato dalla 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 5 febbraio 1970

modificato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta dell'8 ottobre 1970

d'iniziativa dei deputati GIOMO (n. 1317); CATTANEO PETRINI Giannina (n. 1815); SIMONACCI (n. 1981)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 15 ottobre 1970

Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonchè per conseguenti opere di interesse igienico e turistico, e nuove norme per l'applicazione della legge stessa

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

La sfera di applicazione dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, deve intendersi riferita ai seguenti tributi, afferenti il reddito prodotto dalle imprese artigiane o industriali che hanno istituito i loro impianti a norma del predetto articolo:

- 1) l'imposta sul reddito di ricchezza mobile;
- 2) l'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni e la relativa addizionale provinciale;
- 3) l'imposta di patente.

Art. 2.

Per la riscossione delle imposte non comprese nell'elenco di cui all'articolo precedente maturate alla data di entrata in vigore della presente legge e ancora dovute dalle imprese alle quali è applicabile l'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, l'Amministrazione finanziaria dello Stato, i comuni e le province sono autorizzati alla concessione di congrue rateazioni fino al massimo di 30 bimestri. Tale concessione è esclusa per la riscossione dei dazi iscritti nella tariffa doganale comune in vigore e dei prelievi previsti dai regolamenti della Comunità economica europea.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico:

- 1) *identico;*
- 2) *identico;*
- 3) l'imposta camerale;
- 4) *identico.*

Art. 2.

La presente legge non ha effetto retroattivo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Sino a tale data, le esenzioni previste dall'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, continuano ad intendersi riferite a tutte le imposte erariali, sia dirette che indirette, alle imposte comunali e provinciali e relative sovraimposte.

Art. 3.

Non si dà luogo a rimborsi di tributi comunque pagati.